

ATTI PARLAMENTARI

V LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XV-bis
N. I

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI N. 868

**Relativa all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione
e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania**

Trasmessa alla Presidenza il 29 agosto 1968

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 868

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 18 giugno 1968;

visto il T.U. 12 luglio 1934, n. 1214, delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;
vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281, istitutivo dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, che ha sottoposto al controllo della Corte, a tenore dell'art. 12 della citata legge n. 259 del 1958, l'Ente sopra indicato;

vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente l'organizzazione degli enti di sviluppo;

vista la legge 29 maggio 1967, n. 337, sulla disciplina del trattamento economico del personale degli istituti che gestiscono obbligatorie forme di previdenza e assistenza;

ritenuto che l'Ente menzionato in premessa ebbe ad adottare, nel 1951, il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale impiegatizio e, nel 1954, il regolamento di quiescenza e previdenza del personale di ruolo, regolamenti di cui comunicò, poi, i due testi, con le variazioni successivamente apportate, all'autorità governativa di vigilanza, per l'approvazione prescritta dall'art. 11 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778;

che, non avendo i Ministri per l'agricoltura e le foreste e quello per il tesoro reso alcuna pronuncia su tali regolamenti, la Corte, con determinazione n. 371 del 21 luglio 1964, ne sollecitò l'intervento e, al tempo stesso, dichiarò la non conformità a legge delle norme del regolamento del 1951, disponenti un trattamento economico di servizio « notevolmente superiore al limite consentito dall'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 »; rilevando inoltre come il trattamento di quiescenza ammontasse al « 29,60% delle competenze, invece del 18%, normalmente ammesso per gli enti pubblici a contribuzione statale »;

che, con nota del 25 giugno 1966, il Ministro per l'agricoltura e foreste, su conforme avviso di quello per il tesoro, comunicò all'Ente di non approvare il regolamento del 1951, richiamando a titolo di motivazione la citata determinazione n. 371 della Corte;

che, successivamente, l'Ente ha deliberato, rispettivamente nelle riunioni del Consiglio di amministrazione del 21 gennaio e del 15 maggio 1967, un nuovo regolamento dello stato giuridico ed economico del personale impiegatizio ed il regolamento del

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

personale salariato, comunicandone quindi i due testi all'autorità governativa, per la prescritta approvazione;

che, nessun provvedimento essendo stato adottato dai detti Ministri competenti, l'Ente, con deliberazione consiliare del 16 dicembre 1967, ha, in sostanza, parzialmente applicato il nuovo regolamento del personale impiegatizio, rendendo, come ha reso, operante l'assetto organizzativo dallo stesso previsto, con l'elevare il numero dei capi-servizio da 12 a 13 unità; ha deliberato, poi, nella riunione consiliare del 6 maggio 1968, di dare integrale applicazione al regolamento del personale salariato;

considerato che, in attesa della determinazione ministeriale, lo stato del personale impiegatizio continua ad essere di fatto disciplinato dal regolamento del 1951, anche nelle disposizioni fatte oggetto di rilievo della Corte: in particolare l'Ente applica tuttora le norme secondo le quali la retribuzione dei suoi dipendenti è maggiorata del 40 per cento rispetto a quella dei dipendenti statali di qualifica equiparata (art. 82, co. 2°); al personale sono « rimborsate le imposte di R.M., complementare e addizionale, riguardanti le retribuzioni percepite » (art. 83); gli scatti biennali di stipendio sono calcolati nella misura del 5 per cento « della retribuzione goduta » (art. 84); viene annualmente corrisposta una 14^a mensilità (art. 86); il lavoro straordinario è retribuito in misure eccedenti quelle praticate per i dipendenti statali (art. 87);

che, in particolare, con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 6 maggio 1968, la maggiorazione del 40 per cento delle retribuzioni, prevista dal richiamato articolo 82 del regolamento del 1951, è stata applicata, per il periodo dal 1° luglio 1963 al 28 febbraio 1966, anche all'assegno integrativo, attribuito al personale statale con legge 19 aprile 1962, n. 133, ed a suo tempo esteso al personale dell'Ente;

che la Corte, nella relazione al Parlamento sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1965 e 1966, già ha rilevato, come, in attesa delle pronuncie, tuttora non intervenute, delle autorità di vigilanza « la situazione di pendenza risulti sommamente pregiudizievole, in ragione del consolidamento di posizioni che potrebbero dificultare l'attuazione di una definitiva disciplina della materia »;

che, invero, tale situazione sia in tutto contrastante con ogni principio di ordine e di legittimità, in quanto il regolamento del personale salariato è stato reso operante pur in difetto di approvazione; lo stato del personale impiegatizio è di fatto retto, nonostante i rilievi della Corte, dal regolamento del 1951, di cui l'autorità governativa ha rifiutato l'approvazione; che, d'altronde, la disapplicazione di questo postula la adozione di altro regolamento, necessitante, a sua volta, della approvazione ministeriale, la cui carenza, peraltro, è appunto all'origine di così singolare situazione; donde, come ovvia conseguenza, l'insorgere, sempre più frequente, di questioni dibattute in condizioni di grave incertezza, che danno luogo talora a perplessità insuperabili e si risolvono, in definitiva, in modi spesso non aderenti alle istanze di pubblico interesse, di cui l'Ente è portatore;

che, poi, il nuovo regolamento del personale impiegatizio, deliberato dall'Ente nel 1967, riproduce in larga misura le disposizioni fatte oggetto di rilievo della Corte, segnatamente conservando la maggiorazione del 40 per cento delle retribuzioni del personale, rispetto a quelle dei dipendenti statali con qualifica equiparata (articolo 42, comma primo; articolo 47); la misura dello scatto biennale del 5 per cento, pur calcolata sulla base dello stipendio iniziale (articolo 42, comma secondo); la misura del lavoro straordinario (articolo 45);

che il nuovo testo introduce altre disposizioni, la cui illegittimità deriva dal loro tenore non diverso da quello delle precedenti, specificamente dichiarate non conformi a legge dalla Corte: la prevista attribuzione al personale di « una quota degli introiti conseguenti dai progetti e dai lavori eseguiti per conto terzi » (art. 48); la corresponsione di

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

una somma pari a due mensilità, dovuta a tutto il personale con qualifica superiore a « insufficiente » e ridotta a metà per il personale qualificato « mediocre » (art. 51);

che, inoltre, sono da reputarsi in contrasto coi criteri organizzativi propri di un apparato pubblico e, in particolare, non aderenti ai « principi dell'impiego statale », che debbono presiedere alla regolamentazione dello stato del personale degli enti di sviluppo a norma dell'articolo 8 della legge 14 luglio 1965, n. 901, applicabile all'Ente in esame, come affermato dalla Corte, con determinazione n. 526 del 7 settembre 1965: *a*) la previsione della nomina di due Vice Direttori generali (art. 16, co. 4°), poichè la funzione vicaria non può riferirsi a più di un soggetto; *b*) l'attribuzione al Presidente del potere di assumere personale a contratto, fino al 30 per cento della consistenza organica del personale di ruolo (art. 78): poichè in tal guisa si preordina, in via normale e senza prevederne congrue motivazioni, una duplicazione degli assetti stabili del rapporto di lavoro, in contrasto con il principio di eccezionalità del modulo contrattuale, vigente nella disciplina dell'impiego statale; *c*) la previsione della conservazione ai dipendenti, in seguito all'applicazione del nuovo regolamento, dell'eventuale miglior trattamento precedentemente goduto, a titolo di assegno personale « non riassorbibile » (art. 89): poichè il riassorbimento è connesso all'istituto dell'assegno personale, come disciplinato dalle norme e secondo la interpretazione della giurisprudenza, nei confronti dei dipendenti statali;

che, infine, la disciplina delle norme transitorie necessita di più congrua e precisa formulazione, per quanto concerne la collocazione nei ruoli del personale a contratto, le modalità dell'inquadramento in soprannumero, la duplicazione delle disposizioni concernenti la conservazione del trattamento più favorevole: argomenti, che, come quelli precedentemente accennati, sono stati esposti dal magistrato incaricato del controllo presso l'Ente, nella richiamata riunione consiliare del 21 gennaio 1967 e con lettera al Presidente dell'Ente, del 24 febbraio dello stesso anno;

che secondo il medesimo schema del menzionato regolamento del personale impiegatizio si è modellato il regolamento del personale salariato, in ordine al quale devono riprodursi, quindi, gli accennati motivi di rilievo;

che, per quanto in particolare attiene al trattamento economico, ulteriori criteri di valutazione sono stati introdotti dalla legge 29 maggio 1967, n. 337, la quale specificamente concerne gli Istituti di previdenza, ma pur contiene indicazioni di carattere generale, come affermato nella determinazione della Corte n. 807 del 19 dicembre 1967, comunicata anche all'Ente in oggetto;

che, conclusivamente, la denunciata situazione si rapporta, come a sua causa, alla protratta inerzia delle autorità ministeriali, cui spetta il potere-dovere di adottare i provvedimenti prescritti dalla legge, in materia di trattamento giuridico ed economico, per tutte le categorie del personale dell'Ente, così in servizio, come in quiescenza, al fine di rendere operanti gli assetti regolamentari conformi alla disciplina normativa della materia, nei modi accertati dalla Corte, con le determinazioni sopra richiamate;

udito il relatore;

P. Q. M.

dichiara non conforme a legge la situazione, quale specificamente risulta dalla descrizione fattane in parte motiva; conseguentemente afferma la necessità di non più procrastinabili idonei interventi, da parte degli organi di vigilanza, per la formazione ed adozione di validi regolamenti del personale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, nonchè la cessazione della grave situazione di illegitti-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mità che segnatamente a cagione della mancanza di complessi normativi siffatti si è venuta a determinare.

Ordina che copia della presente determinazione sia comunicata, a norma dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, all'onorevole Ministro per l'agricoltura e foreste ed all'onorevole Ministro per il tesoro.

Ordina, altresì, che copia della presente determinazione sia inviata agli onorevoli Presidenti delle due Camere del Parlamento, nonchè all'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri.

IL RELATORE

F.to COLTELLI

IL PRESIDENTE

F.to CARBONE